



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Audizione sulla proposta di legge C. 2361 e abbinate C. 3069 e C. 3081

Intervento di

Giampiero Riccardi

Ispettore Generale Capo del Bilancio

Roma, 14 luglio 2021

L'audizione riguarda la proposta di legge C. 2361, adottata dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame, e le proposte abbinata C. 3069 e C. 3081, in materia di compensazione di crediti certificati (mediante la Piattaforma dei crediti commerciali) maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Una descrizione delle proposte.

A.C. 2361 e A. C. 3069

Le proposte di legge (articolo unico formulato in un comma) sono volte a modificare il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, prevedendo:

- Alla lettera a), l'introduzione di una disciplina permanente della facoltà di compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Detta compensazione è effettuata in conformità a quanto previsto dall'articolo 28- quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, che demanda le modalità di attuazione ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Con l'eliminazione dal testo normativo vigente del riferimento all'anno 2014 (comma 1, lettera a) della proposta normativa), la possibilità di operare la compensazione sarebbe svincolata dall'operatività dei provvedimenti attuativi annuali, contrariamente a quanto finora previsto. Giova precisare che l'indicazione specifica dell'anno nel corso del quale si può beneficiare della compensazione è stata aggiornata, a partire dal 2014, di volta in volta nel tempo con successive specifiche disposizioni: da ultimo l'art. 1, comma 17-bis, del decreto-legge n. 41/2021, ha permesso di utilizzare i crediti commerciali certificati per pagare, per l'anno 2021, le somme affidate agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2020¹.
- Alla lettera b), l'applicazione delle disposizioni del citato comma 7-bis "*in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi*", al fine di consentire la compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni già in una fase antecedente alla iscrizione a ruolo.

¹ A partire dalla disposizione relativa al 2018 (articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018), non è più previsto il rinvio a un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità attuative, in quanto il termine entro il quale le somme devono essere state affidate agli agenti della riscossione, rilevante ai fini della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, è indicato direttamente nella norma primaria.

A.C. 3081

Con riferimento alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, oggetto di certificazione, la proposta di legge, come le precedenti, prevede (al comma 1), la soppressione del riferimento all'anno 2014 nel comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. Al comma 2, stabilisce altresì che le disposizioni dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si applichino per ciascun anno successivo a quello della data di entrata in vigore della proposta di legge.

La definizione degli effetti finanziari delle misure

Come già rilevato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nei pareri rilasciati sui provvedimenti in esame (da ultimo con l'allegata nota n.147277 del 27 maggio u.s.), sia l'introduzione di una disciplina di carattere permanente, sia la possibilità di operare la compensazione in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, determinano rilevanti effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive. Tali oneri risultano non quantificati nelle proposte in esame e, a fronte degli stessi, non è reperita alcuna copertura finanziaria.

La scelta di procedere su base annuale con l'estensione progressiva delle somme compensabili - posticipando di volta in volta la data entro la quale i carichi sono affidati agli agenti della riscossione - deriva infatti dalla necessità di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, in quanto la prospettiva di una compensazione generalizzata e permanente incentiverebbe inevitabilmente nei contribuenti un adeguamento dei comportamenti volto a ritardare o a non effettuare il versamento delle somme dovute nell'aspettativa di una futura compensazione (ben più probabile qualora non fosse limitata alle somme iscritte a ruolo ma estesa ai debiti correnti).

L'effettivo incasso del credito fiscale o contributivo oggetto di compensazione avverrebbe solo a seguito del successivo, eventuale, pagamento spontaneo da parte dell'ente che ha emesso la certificazione o del recupero da effettuarsi presso lo stesso, nel caso in cui detto spontaneo pagamento non avesse luogo. In conseguenza della compensazione, si crea infatti un rapporto diretto di debito e credito tra i due enti pubblici, da regolarsi con le modalità e le tempistiche previste dalla relativa disciplina.

Al riguardo, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012 recanti le modalità per la compensazione dei crediti vantati nei confronti rispettivamente degli Enti territoriali e degli Enti centrali, incluso lo Stato, prevedono che l'ente debitore sia tenuto al

pagamento dell'importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa, e che, ove detto pagamento non avvenga nei 60 giorni successivi allo scadere di tale termine, l'agente della riscossione avvii le procedure di recupero previste nei medesimi decreti e illustrate in maggiore dettaglio nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.23 del 2014.

Il pagamento da parte dell'ente debitore si verifica dunque a distanza di tempo dal momento della compensazione e, quindi, gli incassi fiscali e contributivi, e la conseguente registrazione degli stessi sui saldi di finanza pubblica, si possono realizzare anche in esercizi successivi a quello di riferimento, con conseguenti effetti negativi sul bilancio degli enti creditori, in particolare sul bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica.

L'impatto negativo sarebbe particolarmente rilevante soprattutto nel primo anno, nel quale, alla perdita di gettito derivante dal ricorso alla compensazione, non si contrapporrebbe, se non in misura molto ridotta considerata la durata delle procedure previste, il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali.

A seguito di quanto sopra osservato, si è resa necessaria un'attenta valutazione della platea dei debiti da ammettere alla compensazione, al fine di non determinare ritardi, se non perdite, nell'acquisizione del gettito per gli enti beneficiari delle entrate fiscali e contributive. A tal fine, si è limitata la possibilità di compensazione alle somme iscritte a ruolo (nonché, ai sensi dell'articolo 28-quinquies del citato DPR n.602 del 1973, alle somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario), e si è modificato annualmente il termine entro il quale i relativi carichi debbano essere stati affidati agli agenti della riscossione. Ciò al fine di limitare, in ciascun anno, la facoltà di compensazione a debiti sufficientemente risalenti, per i quali le previsioni di incasso siano ormai ridotte e pertanto non si determini una perdita di gettito.

È opportuno altresì rilevare che la gestione del meccanismo di compensazione attraverso il modello F24 determinerebbe ulteriori criticità dal punto di vista finanziario e procedurale, legati alla necessità di stanziare nel bilancio dello Stato risorse di importo tale da dotare la contabilità speciale "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia delle entrate, delle risorse necessarie ad attuare le compensazioni con riferimento ad importi notevolmente incrementati. Si porrebbe di fatto a carico dello Stato l'onere di anticipare, in vista di un successivo eventuale recupero, somme dovute da altri enti debitori. Occorre, inoltre, rilevare che una rilevante estensione del sistema di compensazione produrrebbe un effetto di deresponsabilizzazione del debitore, esentato dal rispondere dei propri ritardati pagamenti e delle relative conseguenze giuridiche, e, pertanto, disincentivato dal mettere in atto le iniziative necessarie a rendere più tempestive le proprie procedure di spesa. Tale effetto

negativo si realizzerebbe peraltro in un periodo di costante miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, come emerge dai dati della Piattaforma dei crediti commerciali.

Non possono altresì ignorarsi i costi per la finanza pubblica che deriverebbero dalla gestione del verosimile flusso massivo dei dati nonché dalla necessità di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo, stante la vasta platea delle amministrazioni pubbliche implicate e la varietà delle tipologie di debiti interessate. In particolare, la disposizione secondo cui la compensazione dei crediti è effettuata “in fase di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi” comporterebbe che vengano demandate all’Agenzia delle entrate le verifiche necessarie sull’esistenza e validità del credito certificato - attualmente svolte dall’agente della riscossione - con un conseguente aggravio operativo, nonché finanziario, per l’Agenzia.

Riguardo a una possibile quantificazione degli oneri, si evidenzia la complessità di una tale stima, che richiederebbe l’assunzione di ipotesi in merito al comportamento dei diversi soggetti coinvolti (contribuenti, enti debitori, enti impositori) e che, in un’ottica prudenziale, dovrebbe riguardare l’intero stock dei crediti certificati potenzialmente ammessi alla compensazione. Si dovrebbe, in sostanza, ipotizzare che una estensione dell’istituto della compensazione di tale entità determini un rilevante incremento delle richieste di certificazione, in vista di un utilizzo del credito in compensazione che diventerebbe di fatto praticamente certo, in considerazione dell’ingente stock di debiti tributari e contributivi delle imprese.

Sul punto, come sul complesso delle proposte normative in esame, occorrono le valutazioni del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO V

Roma,

All'Ufficio Legislativo – Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
S E D E

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. 93260/2021

Allegati:

Risposta a nota del 1-1890 del 30 aprile 2021

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

S E D E

All'Ufficio Legislativo – Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
S E D E

OGGETTO: A.C. n. 2361 – Proposta di legge, FERRO ed altri, recante “*Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.*”

Esaminata la proposta di legge indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il provvedimento si compone di un unico articolo ed è volto a novellare il comma 7-bis dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, rubricato “*Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa*”, allo scopo di modificare, sotto un duplice e sostanziale profilo, la vigente disciplina che regola la compensabilità delle cartelle di pagamento con i crediti certificati – certi, liquidi, esigibili e non prescritti – vantati dalle imprese nei confronti delle PP.AA. in relazione a contratti di somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

Per un verso, infatti, la norma mira a rendere strutturale il meccanismo – sin qui disposto, a far data dall'anno 2014, per singole annualità, e poi oggetto di varie proroghe annuali – della compensabilità dei suddetti crediti con i debiti verso l'erario o altri Enti impositori, già iscritti a ruolo (comma 1 lettera “a” del testo normativo proposto): si rammenta, al riguardo, che la

compensazione in argomento è stata, da ultimo, consentita sulla base all'art. 37, comma 1-bis, del D.L n. 124/2019, che ha permesso ai contribuenti di utilizzare i crediti certificati per pagare, per gli anni 2019 e 2020, le somme affidate agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2019.

Per altro verso, si stabilisce che le disposizioni del richiamato comma *7-bis* dell'art. 12 del decreto-legge n. 145/2013 *“si applicano in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi”*, al fine di consentire la compensazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche già in una fase antecedente all'iscrizione a ruolo (comma 1, lettera *“b”* del testo normativo proposto).

A tale ultimo riguardo, si segnala, preliminarmente, che la novella proposta appare foriera di potenziali incertezze interpretative e applicative, atteso che non risulta precisato se la compensazione, pur prevista a regime, debba essere prioritariamente effettuata con eventuali cartelle di pagamento insolute.

Inoltre, dall'approvazione della proposta deriverebbe una formulazione contraddittoria dell'art. 12, comma *7-bis*, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, atteso che nell'ultimo periodo della disposizione si farebbe riferimento esclusivamente alla facoltà di ricorrere all'istituto compensativo *“in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi”*, mentre nei precedenti periodi del medesimo art. 12, comma *7-bis*, non incisi sul punto, si manterrebbe l'attuale esclusivo riferimento all'esercizio della facoltà in parola in sede di pagamento delle *“cartelle esattoriali”*; ciò, benchè la formulazione letterale della proposta non sembri voler introdurre una ulteriore possibilità di compensazione, ma semplicemente precisare che la compensazione prevista dal comma *7-bis* dell'art. 12 del decreto citato sia applicabile solo (e non anche) *“in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi”*.

Premesso quanto sopra, per effetto di tale ultima disposizione si determinerebbe, in concreto, l'anticipazione dell'applicabilità della compensazione sin dalla fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione fiscale, con ulteriore effetto espansivo del meccanismo compensativo di cui trattasi.

Pare opportuno evidenziare che la scelta di procedere su base annuale, secondo la vigente normativa, alla selezione e alla partizione temporale delle somme compensabili deriva dalla necessità di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica: invero, la prospettiva di una compensazione generalizzata incentiverebbe inevitabilmente il mancato versamento delle somme dovute da parte dei soggetti obbligati - nei termini e con le modalità previste dalle norme impositive - in vista di una successiva compensazione.

Tale effetto, ancora più probabile qualora la compensazione fosse estesa ai debiti correnti e non già solo a quelli iscritti a ruolo ne ritarderebbe l'effettivo incasso, tanto più ove



CIRCOLARE N 23

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO XX-VI-XVIII
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO VI
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XII

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Amministrazione, Pianificazione
e Controllo
Ad Equitalia S.p.A.
A Riscossione Sicilia S.p.A.
Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato
Agli Enti di Previdenza
Alle Regioni
Alle Province Autonome di Trento e Bolzano
Alle Province
Ai Comuni
Alle Comunità montane
Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle Province autonome
All' U.P.I.
All' A.N.C.I.
All' U.N.C.E.M.
Agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
Alle Altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 165/2001

Agli Uffici centrali del bilancio presso i ministeri
Alle Ragionerie territoriali dello Stato

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro
All'Ufficio del coordinamento legislativo
All'Ufficio legislativo economia
All'Ufficio legislativo finanze
Al Dipartimento del tesoro
Al Dipartimento delle finanze

LORO SEDI

OGGETTO: Definizione delle procedure di recupero presso gli enti i cui debiti
commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi

dell'articolo 28-quater del DPR 602/1973, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione.

1. PREMESSA

L'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In attuazione del predetto articolo, sono stati emanati i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e del 19 ottobre 2012 recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Il termine entro il quale le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, devono essere stati notificati per poter accedere alla compensazione è attualmente fissato al 30 settembre 2013 (articolo 9, comma 02, del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64).

Giova altresì rilevare che l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha esteso l'ambito di applicazione della certificazione alla totalità delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che, conseguentemente, l'articolo 39, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n.66 del 2014 ha stabilito che la medesima estensione opera anche per le compensazioni di cui all'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

L'articolo 5 del citato decreto ministeriale del 25 giugno 2012 stabilisce le procedure per la riscossione delle somme presso gli enti i cui debiti siano stati oggetto di compensazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che *"L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa"*. Il comma 2 dispone altresì che *"In caso di mancato pagamento spontaneo da*

parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."

La presente circolare, che viene emanata d'intesa con il Dipartimento delle finanze, è volta a fornire indicazioni operative alle istituzioni coinvolte nel processo di recupero delle somme nonché agli enti debitori.

2. MODALITA' DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

Al verificarsi del superamento del termine temporale previsto dal decreto ministeriale per il pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore, gli agenti della riscossione provvedono a comunicare al Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, finanzalocale.prot@pec.interno.it), al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, rus.compensazionecrediti@pec.mef.gov.it), ed all'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Settore Contabilità e Bilancio, Ufficio Struttura di Gestione, agenziaentrateper@pec.agenziacentrale.it), le somme per le quali non si è verificato il pagamento spontaneo.

La comunicazione deve contenere, per ciascun debito, le seguenti informazioni:

- codice ambito provinciale dell'agente della riscossione;
- numero identificativo della certificazione;
- data di rilascio della certificazione;
- data prevista per il pagamento indicata nella certificazione;
- denominazione e codice fiscale dell'ente debitore;
- importo oggetto di compensazione;

- somma per la quale attivare il recupero (tale somma può differire dall'importo oggetto di compensazione nel caso di parziale pagamento spontaneo);
- importo complessivo del debito certificato;
- indicazione del formato della certificazione (cartaceo o elettronico)
- le modalità per il versamento agli agenti della riscossione delle somme eventualmente recuperate.

3. MODALITA' DI RECUPERO DELLE SOMME NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEBITORI

All'atto della ricezione della comunicazione da parte degli agenti della riscossione, si devono attivare le procedure di recupero, da effettuarsi secondo modalità distinte a seconda della tipologia di ente nei confronti del quale lo stesso dovrà essere effettuato.

In particolare, il recupero nei confronti di **regioni e province autonome, comuni e province** è effettuato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle entrate spettanti ai medesimi in sede di ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241, oppure tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

Per i comuni e le province, il recupero avviene sulle entrate a questi spettanti a qualsiasi titolo, mentre per le regioni e le province autonome, lo stesso avviene a valere sull'IRAP, con imputazione dell'importo trattenuto (in via amministrativa, all'atto della gestione e della consuntivazione delle somme spettanti alle regioni) alla quota di tale tributo non destinata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (ex fondo perequativo e, ove presenti, manovre fiscali regionali).

Qualora sia impossibile procedere, con le predette modalità, al recupero, anche parziale, delle somme nei confronti dei sopra citati enti territoriali, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione (tramite gli indirizzi PEC sopra richiamati) al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mettendo in copia conoscenza l'agente della riscossione, affinché detti dicasteri verifichino, per gli enti di rispettiva competenza, la possibilità di ridurre le somme a qualsiasi titolo dovute agli enti debitori e, in caso positivo, provvedano a trattenere il relativo importo in occasione della successiva erogazione.

Per gli enti diversi da quelli sopra citati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, per gli enti di rispettiva competenza, effettuano, ove possibile, il recupero a

valere sulle somme dovute agli stessi a qualsiasi titolo. Con riferimento agli enti debitori che ricevono somme da altri ministeri, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - provvede a dare comunicazione ai predetti dicasteri dell'importo da trattenere ai fini del recupero e del relativo versamento agli agenti della riscossione.

In tali casi, l'Ufficio centrale del bilancio verifica che i titoli di spesa relativi al suddetto versamento siano giustificati dal carteggio relativo al mancato pagamento del debito commerciale.

In caso di impossibilità di effettuare, anche parzialmente, il recupero secondo le predette modalità, il ministero competente, ai fini dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva per il debito residuo, ne dà notizia dagli agenti della riscossione, a mezzo PEC, in risposta alla comunicazione prevista dal paragrafo 2 della presente circolare.

Con riferimento agli importi da recuperare presso **amministrazioni dello Stato**, centrali o periferiche, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - provvede alla comunicazione alle amministrazioni delle somme da versare agli agenti della riscossione.

Va precisato che, qualunque modalità di recupero sia esperita, le somme recuperate devono in ogni caso essere versate agli agenti della riscossione seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di cui al paragrafo 2, per il necessario completamento della procedura di riscossione.

Nel caso in cui gli enti debitori versino spontaneamente agli agenti della riscossione in una data successiva a quella della comunicazione di cui al paragrafo 2, possono verificarsi le seguenti circostanze: se il recupero con altre modalità non è ancora avvenuto, gli agenti della riscossione ne danno notizia ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno e all'Agenzia delle Entrate, sempre tramite PEC, agli indirizzi sopra richiamati; se il predetto recupero è invece già avvenuto, l'agente della riscossione procede direttamente alla restituzione, mediante bonifico bancario, all'ente interessato.

4. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELL'AVVENUTO RECUPERO NEI BILANCI DEGLI ENTI DEBITORI

Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione dell'avvenuto recupero delle somme oggetto di compensazione nei bilanci degli enti debitori, distintamente per tipologia di ente.

Per le **amministrazioni dello Stato**, laddove il debito commerciale sia imputabile ad un ordinatore primario di spesa, questi deve effettuare senza ulteriore indugio il versamento all'agente della riscossione utilizzando le risorse del capitolo di spesa cui afferisce la transazione commerciale.

L'agente della riscossione provvederà successivamente, secondo le modalità ordinarie, a versare la somma ricevuta all'entrata del bilancio dell'ente titolare dell'introito oggetto di compensazione.

Nel caso in cui le somme dovute costituiscano un residuo perente, il versamento all'agente della riscossione può essere effettuato previa reiscrizione in bilancio delle somme occorrenti, con modalità analoghe a quelle previste per le somme iscritte in bilancio. Al riguardo, si richiamano le indicazioni concernenti le certificazioni di crediti relativi a residui passivi perenti e relative richieste di reiscrizione in bilancio, fornite da questo Dipartimento con la circolare n.22 del 2013. Il rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute in tale circolare costituiscono un requisito essenziale affinché i tempi delle reiscrizioni in bilancio degli impegni perenti siano compatibili con la data prevista di pagamento indicata nella certificazione del debito commerciale.

In caso di ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria, il funzionario delegato deve effettuare senza indugio il versamento all'agente della riscossione, utilizzando le risorse ancora disponibili sull'ordine di accreditamento.

Nel caso in cui non sia possibile disporre il versamento secondo le predette modalità, il funzionario delegato, ferme restando le responsabilità disciplinari e dirigenziali per il mancato pagamento, deve informare con tempestività l'amministrazione che dispone l'ordine di accreditamento, la quale versa direttamente all'agente della riscossione un importo corrispondente alla somma da recuperare. In questi casi il funzionario delegato deve provvedere ad annotare l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione nel fascicolo concernente la transazione commerciale e deve altresì tenere conto di tale circostanza nell'individuazione delle obbligazioni rimaste da pagare: in particolare non dovrà indicare tale debito in sede di compilazione dell'elenco degli ordinativi da trasportare all'esercizio successivo, di cui al modello 62 C.G.


Analogamente, in caso di ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità speciale, le somme da recuperare sono versate all'agente della riscossione direttamente dall'amministrazione che mette a disposizione i fondi. Anche in questo caso, il titolare della contabilità speciale deve provvedere ad annotare nel fascicolo concernente la transazione commerciale l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione.

Per gli **altri enti debitori**, per i quali il recupero avverrà in prima battuta a valere sulle entrate, secondo le modalità descritte nella presente circolare, si deve procedere ad una registrazione lorda dei flussi: in particolare, le entrate, siano esse tributi o trasferimenti, sono accertate comprendendo la quota trattenuta ai fini del recupero e, contestualmente, il pagamento del debito commerciale è registrato sul capitolo cui afferisce la transazione commerciale, operando, anziché il pagamento al creditore originario, il versamento all'entrata del bilancio dell'ente, con un mandato commutabile in quietanza d'entrata.

In caso di recupero tramite riscossione coattiva, la registrazione avviene ordinariamente come pagamento sul capitolo a cui afferisce la transazione commerciale.

Per gli **enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale**, infine, l'avvenuto recupero deve essere registrato attraverso l'estinzione delle partite debitorie e creditorie relative alle somme oggetto di compensazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Frances', is written over the printed title 'Il Ragioniere Generale dello Stato'.